

trarsi al quale, molti perfino vendevano la propria libertà, costituendosi in una condizione di dipendenza (1).

Nelle Isole veneziane invece, che in virtù della loro indipendenza non mai accettarono nè le leggi longobardiche, nè le franche (2), non erano potenti signori che si arrogassero un violento dominio su vassalli, nè relazioni feudali tra signori e principe, tra signori e soggetti, nè leggi arbitrarie e differenti per ciascun popolo, ma regolare amministrazione della giustizia per giudici, senza differenza di condizione.

I giudizi rendevansi in pubblico: i giudici e probi uomini esaminavano le carte, ascoltavano i testimoni, ordinavano verificazioni del fatto o dei confini, deferivano per ultimo il giuramento e rilasciavano atto formale della sentenza a perenne documento della decisione per essi pronunziata.

Marino abate, movendo querela contro Pietro vescovo di Torcello per violazione di confini ed usurpazione di terre e coloni, si presentò al doge, che sedeva nella Corte di Palazzo trattando, insieme coi nobili ed una parte del popolo, delle cose dello Stato. Espose l'oggetto dell'accusa, disse avergli il vescovo usurpato terre, selve, coloni, decime; narrò i particolari del fatto, e protestò sè essere pronto a provare quanto asseriva. Riconobbero gli astanti avere il vescovo Pietro commesso grave ingiuria all'abate Marino, e a *tenor delle leggi* fu citato a comparire. Quando ambedue le parti furono alla presenza del doge, Marino

(1) Vedi Leo, *St. d'Italia*, lib. III, cap. I.

(2) « Ciò che prova l'indipendenza sono le *guerre* fatte di propria volontà e le *leggi*. Il popolo, che senza altrui consenso e per l'utile suo particolare prepara e compie imprese guerresche, quello che dà autorità alle leggi a cui vuole obbedire, in sè racchiude il vero carattere della sovranità. Poco importa allora ch'esso renda uno sterile omaggio a una nuda apparenza di superiorità. » Sclopis, *St. della Legislazione ital.* Torino 1840, Vol. I, p. 125.